



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI OPERATE AI SENSI art.111c.4 LR 65/2014 ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 50 del 28.05.2015: “Variante al Piano Attuativo Loc.Mulinuccio-Casole per nuova edificazione a fini sociali – Scheda intervento n.30-1 R.U. – ADOZIONE”

Il Responsabile del Procedimento arch. Riccardo Sforzi,
responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Affari Generali
del **Comune di Vicchio.**

La delibera in oggetto è stata depositata presso gli Uffici del Comune per 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT (avvenuta il 01-07-2015); ovvero fino al 31-07-2015 chiunque poteva presentare Osservazioni: ha infatti ricevuto osservazione da: Città Metropolitana di Firenze con nota datata 14.07.2015 (ns. prot. 29.07.2015 n. 10216).

Si legge testualmente su detta nota rilevando i seguenti 3 sub-punti osservati dalla Città Metropolitana di Firenze:

1)

.....si ricorda che il P.T.C.P. è stato approvato con Deliberazione del C.P. n. 1/2013 e pubblicato sul BURT n. 11/2013. Rispetto alla Carta dello Statuto del Territorio del PTCP n. 14 l'area interessata da variante (a Piano Attuativo) ricade.....all'interno della APS 029 Rupecanina, disciplinato ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. “Aree di protezione storico ambientale” che costituisce invariante strutturale.

Recita detto art. 12 del PTCP

Art. 12 - Aree di protezione storico ambientale

*1. Le parti del territorio provinciale che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza, sono ricomprese dal PTC tra le aree di protezione storico ambientale e sono individuate con specifico simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio. Esse, **con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24**, costituiscono invariante strutturale.*

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni possono precisare, previo espletamento di analisi più approfondite, i perimetri delle aree di cui al comma 1 in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:

a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi di acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;

b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello).

Gli SU dei Comuni possono altresì individuarne di nuove in conformità alle direttive di cui al par. 2.2 del Titolo II dello Statuto del territorio.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

3. Gli SU dei Comuni tutelano le aree di cui al comma 1 seguendo le direttive e i criteri di localizzazione di cui al par. 2.2 del Titolo II dello Statuto del territorio e conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla lettera c),
- b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
- c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;
- d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.

4. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta negli SU dei Comuni, devono:

- evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
- non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
- consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa.

Appurato pertanto che a dette limitazioni d'intervento sono fatti salvi servizi e attrezzature di cui all'art. 24 del PTCP medesimo che recita:

Art. 24 - Servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale

1) Sono considerati di rilievo sovracomunale le infrastrutture, i servizi, le attrezzature e le attività di interesse pubblico che incidono sull'assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell'ambito territoriale di riferimento e dell'incidenza degli effetti sull'assetto fisico o relazionale. In particolare, sono di rilievo sovracomunale:

- a) le scuole medie superiori e di formazione professionale;
- b) le attrezzature per l'istruzione universitaria e per le specializzazioni post-laurea;
- c) le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
- d) i complessi sportivi e ricreativi urbani, per manifestazioni a grande concorso di pubblico;
- e) le attrezzature e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli impianti di depurazione di cui all'art. 24 bis;
- f) le carceri;
- g) le sedi principali di enti pubblici sovracomunali e le sedi istituzionali;
- h) le attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza non di livello comunale;
- i) le attrezzature culturali e i sistemi museali ed ecomuseali, le attrezzature per l'associazionismo ed il tempo libero, che interessano più di un comune;
- l) i parcheggi pubblici scambiatori di cui al successivo art. 32 e le altre infrastrutture per la mobilità di interesse provinciale (nodi di scambio intermodale persone e merci);



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

m) le aree attrezzate per la residenza non stanziale di cui alla LR n. 2/2000;

n) i parchi territoriali.

2. Le aree destinate ai servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale sia esistenti che di progetto sono individuate con apposita simbologia nella Carta dello Statuto del territorio.

3. La Carta dello Statuto del territorio contiene l'indicazione, a scopo ricognitivo, di ulteriori strutture e servizi che, soddisfacendo anche un interesse pubblico, hanno titolarità o gestione privata o finalità produttive, come le strutture della formazione, di alta specializzazione o sportive

4. La Provincia aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo dei servizi ed attrezzature di livello sovracomunale. I Comuni possono precisare i perimetri sulla base di informazioni di maggior dettaglio. La dismissione degli edifici adibiti ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 lettera a) e la cessazione di dette destinazioni conforme a quanto previsto in sede di programmazione del servizio scolastico non costituiscono variante al PTC.

5. Il potenziamento e la nuova localizzazione di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale sono ammessi a condizione che:

a) sia assicurato un elevato livello di accessibilità mediante il trasporto pubblico locale (TPL), attraverso la verifica delle caratteristiche delle reti infrastrutturali esistenti, programmate o eventualmente da realizzare contestualmente all'intervento;

b) siano previste misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale e paesaggistico, ivi compresi gli impatti percettivi, nonché sul sistema ambientale, e siano stabilite misure di compensazione per gli impatti non mitigabili;

c) sia definita adeguata dotazione di spazi verdi, di parcheggi e di strutture di servizio in relazione al numero di utenti programmato.

6. Il piano provinciale per lo sport è redatto in conformità al PTC ed in sinergia con gli altri piani di settore al fine di integrare le politiche di sviluppo territoriale. Il piano per lo sport:

a) aggiorna la ricognizione degli impianti sportivi esistenti contenuta nel PTC come elemento del proprio quadro conoscitivo;

b) individua l'impiantistica sportiva in relazione alle esigenze delle comunità locali, a una adeguata ripartizione territoriale per gli impianti che devono assolvere funzione intercomunale, alla compatibilità con le risorse interessate, all'accessibilità alle infrastrutture e alla rete del TPL;

c) incentiva lo sviluppo della rete ciclabile ed escursionistica, coordinandosi con le iniziative di valorizzazione turistica, culturale e ambientale.

7. La localizzazione dei servizi e delle attrezzature di interesse provinciale hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della LR 1/2005. Per i suddetti interventi si rinvia alle misure di salvaguardia di cui al comma 12 dell'art. 1.

Rilevato il sottoscritto RUP che, pur essendo di massima conoscenza dei caratteri e delle finalità sostanziali dell'Associazione Fondazione Giusto Barbin-Insieme per la vita (proprietaria del sito) impegnata nel campo sociale, non avendo in sede dell'adozione in oggetto puntualmente rilevato detti caratteri, ho provveduto alla richiesta all'Associazione medesima di un dossier analitico-illustrativo cui fossero dettagliate le attività di rilievo della Comunità con particolare precisazione a quelle sovracomunali; specificate le medesime



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

(in termini di: 1) accoglienze della Comunità; 2) presenze degli ultimi anni e relative iniziative; 3) ulteriori interessi della Comunità, ho provveduto al confronto tra detta relazione e l'art. 24 suddetto.

A fronte di ciò in più punti della relazione emergono fattispecie interne al quadro delle attività, servizi, attrezzature ed infrastrutture di rilievo sovracomunale presenti nell'Associazione e pertanto, verificate le principali attinenze, con la presente nota, il sottoscritto approva il dossier medesimo e lo pone all'attenzione del Consiglio Comunale di Vicchio, quale parte integrante e sostanziale della presente relazione, affinché del medesimo sussista la necessaria evidenza pubblica atta a ratificarne la convalida e la presa d'atto.

2)

.....da un esame della "Carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, risulta che l'area in cui insiste l'intervento ricade in **zona a elevata vulnerabilità** disciplinata dall'art. 2 delle NTA del PTCP che recita:

Art. 2 - Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento

1. Sono definite instabili le aree in cui interventi di natura edilizia, urbanistica e comunque di trasformazione dell'assetto esistente determinano l'insorgere dei fenomeni di pericolosità indicati nel par. 1.5 del Titolo Primo dello Statuto del territorio.

2. Le aree instabili di cui al precedente comma 1 sono:

a) le aree comprese dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, dell'Autorità dei Bacini romagnoli e dai Piani strutturali dei Comuni nelle due classi più alte di pericolosità da frana. Sono altresì considerate aree instabili le aree comprese dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino del Reno nelle due classi più alte di rischio da frana.

b) le aree riconosciute e classificate nelle tre classi più alte di criticità nel documento QC24 (Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in materia di mitigazione) del quadro conoscitivo del PTC, recante anche la definizione delle linee di intervento in tema di sistemazione idrogeologica del territorio fiorentino.

3. Sono definite vulnerabili all'inquinamento le aree nel cui sottosuolo sono presenti acquiferi potenzialmente soggetti a inquinamento diretto o indiretto, come indicati al par.1.7.3 del Titolo I dello Statuto del territorio. Tali aree sono individuate nella Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

4. Gli SU dei Comuni possono precisare i perimetri delle aree instabili e di quelle vulnerabili all'inquinamento, individuarne di nuove, nonché contribuire all'aggiornamento delle linee di intervento di cui al precedente comma 2.

5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, gli SU dei Comuni individuano specifici vincoli e limitazioni d'uso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 62 della LR 1/2005 ed al relativo regolamento di attuazione 53/R/2011.

6. Le modifiche e integrazioni alle perimetrazioni delle aree di cui ai commi 1 e 2 conseguenti a ridefinizioni cartografiche e rettifiche, non costituiscono variante al PTC.

A fronte del suddetto punto 2) si riporta quanto dichiarato con nota tecnica dalla proprietà medesima in data 05.10.2015, ovvero:



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

.....la Fondazione si è da tempo attrezzata installando un impianto di depurazione dei reflui con caratteristiche ben superiori alle necessità ordinarie delle residenze stabili; tale impianto è in grado di far fronte alle presenze aggiuntive presentate dalle accoglienze temporanee di persone. Si segnalano, a tale proposito, che i lavori effettuati dalla Fondazione per la regimazione delle acque meteoriche.....ed il restauro del reticolo idraulico superficiale attraverso opere anche di ingegneria naturalistica.....

L'insieme delle opere specificate nella nota medesima ovvero mancanza di contatto tra acque meteoriche ed antropiche, la preservazione dell'area da ogni forma di allagamento, il controllo e l'inibizione dei processi di erosione sui versanti esistenti e, non ultimo, le specifiche sul letto geologico su cui insiste il contiguo torrente Arsella affluente in Sieve, permettono di appurare che il controllo idrogeologico sul sito in questione non permette la formazione di processi di contaminazione sull'area medesima.

3)

.....ASPETTI IDRAULICI

Non si rilevano aspetti incidenti sul buon regime idraulico dei corsi d'acqua ad eccezione della necessità di allontanare dal Borro di Tramonti la tettoia autoportante individuata negli elaborati progettuali con il numero 5c.....

Nella medesima nota tecnica proposta dalla proprietà, di cui al punto precedente, si evince quanto segue:

....per il terzo punto dell'Osservazione relativo agli aspetti idraulici (RD 523/1904.....la prescrizione è da ritenersi già accolta in quanto da una verifica grafica e da un riscontro nel sito risulta che la tettoia in questione è effettivamente posizionata oltre il limite di ml. 10 dal ciglio di sponda.....

Sulla base di quanto sopra evidenziato il sottoscritto ritiene che, pur a fronte delle sopra indicate segnalazioni inviate dalla Città Metropolitana di Firenze in data 29.7.2015 prot. 10216, l'intervento di nuova distribuzione dei volumi sia comunque ammissibile in quanto nell'Area di Protezione Storico Ambientale (Rupecanina) sono ammissibili gli interventi e le destinazioni di cui all'art. 24 del PTCP tra cui rientra la fattispecie in esame.e Di conseguenza PROPONE al Consiglio Comunale l'approvazione della variante al P.A. di cui trattasi.

Vicchio, Li 18 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Riccardo Sforzi)